

N. 00018/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00469/2012 REG.RIC.

N. 00221/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 469 del 2012, proposto da:
Condominio di Corso Matuzia n. 42, Condominio di Corso Matuzia n. 36,
Condominio Napoleone, Condominio Casa Rosati, Cesare Alpignano e Tullio
Giordano, rappresentati e difesi dall'avv. Franco Rusca, con domicilio eletto presso
il suo studio in Genova, via Palestro 2/11;

contro

Comune di Sanremo, rappresentato e difeso dagli avv. Danilo Sfamurri, Sara Rossi
ed Emilio Fadda, con domicilio eletto presso il loro studio in Genova, via
Peschiera 22;

sul ricorso numero di registro generale 221 del 2013, proposto da:
Condominio di Corso Matuzia n. 42, Condominio di Corso Matuzia n. 36,
Condominio Napoleone, Condominio Casa Rosati, Cesare Alpignano e Tullio

Giordano, rappresentati e difesi dall'avv. Franco Rusca, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Palestro 2/11;

contro

Comune di Sanremo, rappresentato e difeso dagli avv. Danilo Sfamurri, Sara Rossi ed Emilio Fadda, con domicilio eletto presso il loro studio in Genova, via Peschiera 22;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 469 del 2012:

dell'ordinanza sindacale con la quale è stato disposto il ripristino della funzionalità di una condotta fognaria privata ex art. 20 del regolamento per il servizio di fognatura.

quanto al ricorso n. 221 del 2013:

della nota concernente il recupero dei costi relativi ai lavori di ripristino della condotta fognaria.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in entrambi i giudizi del Comune di Sanremo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2015 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 22.5.2012 ed assunto al numero di R.G. 469/2012 il Condominio di corso Matuzia 42, il Condominio di corso Matuzia 36, il Condominio Napoleone, il Condominio Casa Rosati, il signor Cesare Alpignano ed

il signor Tullio Giordano hanno impugnato l'ordinanza del sindaco del comune di Sanremo 22.3.2012, n. 19, con la quale, sulla base di una segnalazione della A.S.L. n. 1 Imperiese che accertava copiose infiltrazioni di acque nere nei locali interrati del condominio di corso Matuzia 42, è stato disposto che essi provvedano, entro trenta giorni, al ripristino della funzionalità della condotta fognaria privata corrente sotto la strada Napoleonica, nel tratto tra corso Matuzia e via Legnano, ai sensi dell'art. 20 del regolamento per il servizio pubblico di fognatura.

A sostegno del gravame hanno dedotto cinque motivi di ricorso, rubricati come segue.

1. Violazione degli artt. 7, 8 e 10 L. 7.8.1990, n. 241; eccesso di potere per errore sui presupposti, illogicità, contraddittorietà intrinseca e difetto di motivazione.

Non è stata data ai ricorrenti alcuna comunicazione di avvio del procedimento di emanazione dell'ordinanza.

2. Eccesso di potere per illogicità, indeterminatezza, contraddittorietà intrinseca, difetto di istruttoria e di motivazione.

Il potere concretamente esercitato dal comune non sarebbe stato adeguatamente indicato, stante il contestuale richiamo all'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 sulle ordinanze contingibili ed urgenti ed all'art. 20 del regolamento per il servizio pubblico di fognatura.

3. Violazione dell'art. 50 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267; eccesso di potere per errore sui presupposti, travisamento, illogicità, ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria e di motivazione.

Ove si supponga che il comune abbia inteso emettere un'ordinanza contingibile ed urgente, essa sarebbe illegittima sotto più profili, attinenti alla mancata fissazione di un termine finale di efficacia ed alla carenza di istruttoria sia circa la responsabilità dei fenomeni infiltrativi riscontrati, sia in ordine al ricorrere di una vera e propria emergenza sanitaria o di igiene pubblica.

4. Violazione dell'art. 20 del regolamento per il servizio pubblico di fognatura del comune di Sanremo; eccesso di potere per errore sui presupposti, illogicità, travisamento, contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione.

Ove si supponga che il comune abbia inteso emettere un'ordinanza ai sensi della norma epigrafata, essa sarebbe comunque illegittima, in quanto la disposizione riguarda esclusivamente le porzioni di tubazione costituenti allaccio, nel tratto che si diparte dalla proprietà privata fino all'innesto al collettore fognario che corre sotto il suolo pubblico (la strada comunale Napoleonica).

5. Violazione degli artt. 50 D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, 20 del regolamento per il servizio pubblico di fognatura del comune di Sanremo e 840, 934 e 2051 c.c.; eccesso di potere per illogicità, travisamento, errore sui presupposti, sviamento, difetto di istruttoria e di motivazione.

Quand'anche dovesse ritenersi che la fognatura ubicata nel sottosuolo della strada comunale Napoleonica sia di proprietà privata, assumerebbe rilevanza l'orientamento giurisprudenziale a mente del quale *“gli impianti fognari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientrano nella sfera di controllo dell'ente pubblico, tenuto come custode a rispondere, ex art. 2051 c.c., dei danni che siano eziologicamente collegati alla cosa, salva la prova del fortuito”* (Cass., III, 19.3.2009, n. 6665).

Si è costituito in giudizio il comune di Sanremo, controdeducendo ed instando per la reiezione del ricorso.

Con ricorso notificato in data 16.2.2013 ed assunto al numero di R.G. 221/2013 il Condominio di corso Matuzia 42, il Condominio di corso Matuzia 36, il Condominio Napoleone, il Condominio Casa Rosati, il signor Cesare Alpignano ed il signor Tullio Giordano hanno impugnato la nota dirigenziale del comune di Sanremo prot. 52030, di richiesta del pagamento della somma di € 40.547,10 a titolo di rimborso dei costi per l'esecuzione d'ufficio dell'ordinanza sindacale

22.3.2012, n. 19, mediante intervento di ripristino della funzionalità della condotta fognaria privata corrente sotto la strada Napoleonica, nel tratto tra corso Matuzia e via Legnano.

A sostegno del gravame hanno dedotto l'illegittimità della nota impugnata in via derivata dall'illegittimità che affligge l'ordinanza presupposta.

Si è costituito in giudizio il comune di Sanremo, controdeducendo ed instando per la reiezione del ricorso.

Previo scambio delle memorie conclusionali e di replica, alla pubblica udienza del 16 dicembre 2015 entrambi i ricorsi sono stati trattenuti dal collegio in decisione.

Occorre previamente disporre la riunione dei due ricorsi, in quanto connessi soggettivamente e per l'oggetto.

Il ricorso R.G. 469/2012 riveste carattere pregiudiziale, posto che l'ordinanza 22.3.2012, n. 19 costituisce atto presupposto rispetto alla richiesta del pagamento della somma di € 40.547,10, che è meramente consequenziale.

Il ricorso è fondato, sotto gli assorbenti profili dedotti con il terzo ed il quarto motivo di ricorso.

In effetti, il sopralluogo disposto dalla A.S.L. (doc. 2 delle produzioni 4.9.2012 di parte ricorrente), pur avendo accertato una potenziale emergenza sanitaria (tale essendo l'infiltrazione di liquami contenenti germi patogeni), nulla dice circa la sicura riferibilità del guasto alla porzione privata della condotta, sulla quale manca qualsiasi accertamento, che anzi è specificamente demandato dalla A.S.L. a professionisti del settore edile/idraulico.

Come giustamente lamentato dai ricorrenti, è dunque mancata una qualunque istruttoria circa la proprietà del tratto di condotta fonte dei fenomeni infiltrativi riscontrati, istruttoria viepiù necessaria posto che l'art. 25 del regolamento per il servizio pubblico di fognatura del comune di Sanremo (rubricato: "accertamenti tecnici") stabilisce espressamente che, a seguito di inconvenienti agli allacciamenti

autorizzati, *“verrà effettuato apposito sopralluogo da parte del personale comunale per gli opportuni accertamenti tecnici finalizzati all’adozione di provvedimenti e/o interventi necessari”*.

A ciò si aggiunga (quarto motivo) che, stante il tenore dell’art. 20 comma 1 ultimo periodo del regolamento comunale (*“sono considerate private tutte le tubazioni di adduzione alla condotta principale, anche se insistenti sul suolo pubblico”*), deve ritenersi che – salva la prova contraria - una condotta di collegamento tra due collettori fognari principali (vedi la planimetria di cui al doc. 3 delle produzioni 17.9.2012 di parte comunale) deve presumersi - a sua volta - principale rispetto alle tubazioni di adduzione dei singoli edifici, che sono pertinenze degli stessi e, come tali, sicuramente di proprietà privata.

In mancanza di una preventiva istruttoria tecnica circa l’origine dei fenomeni infiltrativi e sulla conseguente responsabilità, è illegittima l’ordinanza che ha ordinato ai ricorrenti di provvedere – in solido – al ripristino della funzionalità della condotta fognaria, addossando loro i relativi costi.

All’accoglimento del ricorso R.G. 469/2012 segue l’accoglimento del ricorso R.G. n. 221/2013, che concerne un diritto patrimoniale consequenziale all’ordinanza contingibile ed urgente 22.3.2012, n. 19 (art. 7 comma 4 c.p.a.).

Le spese seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

Accoglie i riuniti ricorsi e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna il comune di Sanremo al pagamento, nei confronti dei ricorrenti, delle spese di giudizio, che liquida per entrambi i ricorsi in complessivi € 4.000,00 (quattromila), oltre IVA e CPA, oltre al rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Pupilella, Presidente

Luca Morbelli, Consigliere

Angelo Vitali, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/01/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)